

Codice A1618A

D.D. 20 marzo 2023, n. 176

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico - Richiedente: Rivetti Massimo Società Semplice Agricola (P.IVA/C.F. omissis).



ATTO DD 176/A1618A/2023

DEL 20/03/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 – Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico – Richiedente: Rivetti Massimo Società Semplice Agricola (P.IVA/C.F. *omissis*)

1. PREMESSO CHE:

- in data 06/09/2022 prot. n. 106308 è pervenuta al Settore scrivente l'istanza di autorizzazione per interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, presentata dalla Rivetti Massimo Società Semplice Agricola (P.IVA/C.F. *omissis*);

- l'intervento consiste nel recupero di area agricola imboschita con taglio essenze arboree, aratura profonda e livellamenti per impianto vigneto, su superfici censite al C.T. del comune di Mango (CN), Frazione Garassino, al foglio 6, particelle 31, 73, 74, 77, 80, 251, 252, 255, 256, 257, 258, 335, 347, 348.

2. CONSIDERATO CHE:

- l'intervento previsto interessa una superficie in vincolo idrogeologico e interamente boscata di 15.881 m², superiore al valore di 5.000 m² determinante la soglia massima degli interventi di competenza comunale, con volumi di scavo e riporto pari a 98,75 m³;

- l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021.

3. RICHIAMATA:

- la comunicazione di avvio del procedimento prot. 126231 del 17/10/2022;

- la nota prot. 126233 del 17/10/2022 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021, in merito alla

compatibilità degli interventi in oggetto con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico;

4. VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. 6740 del 18/01/2023, allegata alla presente in quanto parte integrante sostanziale.

5. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, aggiornata con DD 149/A1614A/2021 del 18/03/2021, il titolare dell'autorizzazione ha versato le dovute spese d'istruttoria pari a € 341,33;

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, in linea generale, i titolari delle autorizzazioni sono tenuti, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di un deposito cauzionale proporzionale a € 2.000 per ogni ettaro di terreno interessato dalla modificazione o dalla trasformazione, e comunque non inferiore a € 1.000, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate; nel caso in esame, essendo l'intervento finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio, il medesimo è esente dall'obbligo di versamento della cauzione ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. n. 45/1989;

- l'intervento in oggetto è altresì esente da obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, lett. a della L.R. n. 45/1989 per i motivi di cui sopra;

- ai sensi dell'art. 19, comma 7, della L.R. n. 4/2009, l'intervento risulta esente dagli obblighi di compensazione in quanto volto al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolta da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati in un'area di robinieto a latifoglie mesofile, come confermato in sede di sopralluogo effettuato in data 06/02/2023;

- Il proponente ha attestato l'assolvimento dell'imposta di bollo prevista per il rilascio del presente provvedimento ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972.

6. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto.

7. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

8. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

9. Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;

determina

A. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, la Rivetti Massimo Società Semplice Agricola (P.IVA/C.F. *omissis*) al recupero di area agricola imboschita con taglio essenze arboree, aratura profonda e livellamenti per impianto vigneto, su superfici censite al C.T. del comune di Mango (CN), Frazione Garassino, al foglio 6, particelle 31, 73, 74, 77, 80, 251, 252, 255, 256, 257, 258, 335, 347, 348.

C. DI SUBORDINARE l'autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere forestale:

- sono permessi gli interventi di trasformazione sino al ciglio di scarpata nelle particelle 74, 255 e 257, a eccezione di quelli in area di frana attiva, come prescritto in Allegato A. Una fascia di due metri a monte del ciglio di scarpata dev'essere mantenuta vegetata; eventuali tagli dovranno essere effettuati senza asportazione delle ceppaie;

- gli scarti di lavorazione derivanti dal taglio degli esemplari arborei e dall'estirpo delle ceppaie dovranno essere posizionati in aree idonee, tali da non interferire con il regolare deflusso delle acque meteoriche;

- al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, durante e successivamente ai lavori non si dovranno abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in prossimità o negli alvei dei corsi d'acqua, in canali, fossi e impluvi in genere;

- il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche e di sicurezza previste dal Regolamento Forestale (L.R. 4/2009, art. 13).

D. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nell'Allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 142; la presente autorizzazione non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;
- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
- ha validità di 36 mesi a partire dalla data di notifica del presente provvedimento abilitativo; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati debbano essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;
- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni e turbative della circolazione delle acque;
- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- è tenuto a inviare al Settore scrivente, entro 30 giorni dal rilascio della presente autorizzazione e ai fini dell'inizio dei lavori, un aggiornamento della documentazione progettuale che tenga conto delle prescrizioni di cui al punto C e all'allegato A;
- è tenuto a dare comunicazione della data d'inizio lavori prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Cortemilia;
- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;
- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce

da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;

- dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

- dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

F. DI TRASMETTERE il presente provvedimento per notifica alla Rivetti Massimo Società Semplice Agricola e agli altri soggetti interessati per quanto di competenza.

G. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

H. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Allegato A

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Montagna , Foreste,

Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale di Cuneo

*mail: tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
pec: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data,

Prot. n. (*) / A1816B
Classificazione: 7 / 13.160.70 - ATZVI - 893-2022C

() metadati riportati nella segnatura informatica
di protocollo*

Al Settore Tecnico Piemonte Sud
A1618A

Oggetto: LR 45/1989 e s.m.i. - Comune di Mango, loc. Garassino. Az. Agr. Rivetti Massimo. Richiesta di autorizzazione per trasformazione d'uso del suolo boscato per impianto vigneto. Trasmissione parere geologico – tecnico.

VISTA l'istanza pervenuta in data 18/10/2022 ns. prot. 44069 da codesto Settore Tecnico Piemonte Sud rivolta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della LR 45/89 per l'approvazione dell'intervento in oggetto;

VISTO il RDL 3267/1923;

VISTA la legge regionale 09/08/1989 n. 45;

VISTA la legge regionale 08/07/2008 n. 23;

VISTA la Circolare PGR 31/08/2018 n. 3/AMB;

ESAMINATA la seguente documentazione:

- relazione tecnica forestale (for. Marco Bonavia – agosto 2022)
- relazione geologica (geol. Piero Adamo – agosto 2022)
- elaborati di progetto definitivo (arch. Andrea Conterno – settembre 2022);

PRESO ATTO CHE si prevedono interventi di aratura profonda, con ulteriori movimenti terra (sommando scavi e riporti) pari a m³ 98,75, per una superficie in vincolo idrogeologico pari a m² 15881;

CONSIDERATO CHE il sottosuolo risulta costituito da stratificazioni di marne e arenarie; sono presenti corsi d'acqua di carattere torrentizio; sono presenti aree di frana naturale; l'intervento non comporta un aggravio alle condizioni di pericolosità attuali, a condizione del rispetto del progetto e delle prescrizioni tecniche dettate nel presente parere;

tutto ciò premesso,

si esprime parere favorevole per quanto di competenza ai sensi della L.R. 45/1989, ad effettuare da parte della Az. Agr. Rivetti Massimo interventi di trasformazione d'uso del suolo boscato, per una superficie complessiva oggetto di trasformazione di circa m² 15.881 sui terreni catastalmente individuati al NCT del Comune di Mango, al Foglio 6, particella 31, 73, 74, 77, 80, 251, 252, 255/p, 256, 257, 335, 347, 348.

Si raccomanda in ogni caso il rispetto del progetto allegato all'istanza e degli accorgimenti tecnici indicati nella Relazione geologica di progetto, volti a garantire il mantenimento della stabilità anche in corso d'opera dell'intervento e delle seguenti prescrizioni:



*Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Montagna , Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo
tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

1. realizzazione degli interventi per la sistemazione del pendio e per regimazione e drenaggio delle acque superficiali e sotterranee nel rispetto della Tav. 2 di progetto definitivo;
2. la coltivazione del vigneto dovrà mantenersi ad almeno 4 metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua (ai sensi dell'art. 9 comma 5 delle Norme di Attuazione del PAI in applicazione del RD 523/04), e dovrà essere mantenuta boscata l'area in frana attiva (individuata dalle cartografie di PRG adeguato ai criteri del PAI) insistente sui mappali 258 e 255 parte;
3. il sistema esistente di drenaggio delle acque superficiali dovrà essere revisionato e mantenuto in perfetta efficienza nel lungo periodo; lo stesso dovrà essere integrato con i fossi di guardia rivestiti con geostuoia tridimensionale opportunamente ancorata con picchetti in ferro, come suggerito al capitolo 7.2 della Relazione geologica ed indicato nella Tav. 4 allegata alla medesima Relazione geologica;
4. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi dovranno essere allontanati dall'area e non potranno interessare corsi d'acqua;
5. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;
6. dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle al fine di evitare dissesti;
7. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
8. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari dovranno essere sistemate al termine dei lavori;
9. le interfile del vigneto dovranno essere mantenute stabilmente inerbite e seguire l'andamento delle curve di livello.

Si precisa che il presente parere è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale ed esula pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità e manutenzione degli interventi, nonché dall'adozione degli accorgimenti tecnici per la tutela della pubblica e privata incolumità.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Ing. Bruno IFRIGERIO

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)*

Referenti:

Geol. M. BROVERO

Arch. M. ROZIO

Corso Kennedy, 7 bis -12100 CUNEO

Tel. 0171321911